ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 291

38° anno

6 dicembre 1995

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 2800/95 del Consiglio, del 29 novembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 1

* **Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea** 3

* **Regolamento (CE) n. 2802/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 5

* **Regolamento (CE) n. 2803/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa, per la campagna 1995/1996, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine** 7

* **Regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale** (1) 8

* **Regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo** 10

* **Regolamento (CE) n. 2806/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione** 14

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* **Regolamento (CE) n. 2807/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo** 18

* **Regolamento (CE) n. 2808/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole** 21

* **Regolamento (CE) n. 2809/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine** 22

* **Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 24

Regolamento (CE) n. 2811/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 26

Regolamento (CE) n. 2812/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione 28

Regolamento (CE) n. 2813/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 29

Regolamento (CE) n. 2814/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del codice NC 1001 90 99 31

* **Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo** 32

* **Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati** 40

* **Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante** 46

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/506/CE :

* **Decisione della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi** 48

95/507/CE :

* **Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia** 53

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2800/95 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (3) prevede una misura specifica qualora uno Stato membro decida di determinare regioni di produzione distinte da quelle delle superfici di base, affinché siano garantite le rese previste dal piano 1993; che, nel caso dei nuovi Stati membri, cui non era applicabile tale misura nel 1993, occorre garantire che siano rispettate le rese previste dal piano applicato nel primo anno di adesione;

considerando che, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità europea ha stipulato con alcuni paesi accordi relativi a taluni semi oleosi; che detti accordi sono stati approvati dalle decisioni 93/355/CEE (4) e 94/87/CE (5) del Consiglio; che tali accordi sono stati applicati a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che i suddetti accordi prevedono che, in caso di ampliamento della Comunità, la superficie utilizzata per il calcolo della superficie massima garantita di semi oleosi sia aumentata di una superficie non superiore a quella media su cui è stata effettuata la raccolta nei singoli nuovi Stati membri nel corso dei tre anni immediatamente precedenti l'adesione;

considerando che è necessario assegnare ai nuovi Stati membri una superficie nazionale di riferimento per i semi oleosi;

considerando che un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che talune disposizioni legislative del regime applicabile precedentemente sono quindi diventate senza oggetto; che, per semplificare la legislazione comunitaria, è auspicabile abrogare dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 6 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

« Qualora risulti da tali dati che per uno Stato membro la resa media che risulta dal piano di regionalizzazione applicato nel 1993, conformemente al paragrafo 2, oppure, nel caso dei nuovi Stati membri, la resa media risultante dal piano applicato nel 1995, è superata, tutti i pagamenti compensativi che devono essere versati in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. »

2) All'allegato IV la cifra « 5 128 000 » è sostituita da « 5 482 000 » ha.

(1) GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 7.
(2) Parere reso il 27 ottobre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/95 (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 1).
(4) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.
(5) GU n. L 47 del 18. 2. 1994, pag. 1.

3) L'allegato V è completato come segue :

« *(in migliaia di ettari)*

Stato membro	1994/1995	1995/1996 e campagne successive
Austria	—	147
Finlandia	—	70
Svezia	—	137 »

Articolo 2

I regolamenti n. 115/67/CEE [1], n. 167/67/CEE [2], n. 724/67/CEE [3], (CEE) n. 569/76 [4], (CEE) n. 1774/76 [5], (CEE) n. 3766/91 [6], (CEE) n. 1431/82 [7], (CEE) n. 2036/82 [8], (CEE) n. 1491/85 [9] e (CEE) n. 2194/85 [10] sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

---

[1] GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
[2] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2590/67.
[3] GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.
[4] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[5] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[6] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.
[7] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[8] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
[9] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[10] GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2801/95 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1995

che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [2], stabilisce per taluni Stati membri il numero di aziende contabili che devono far parte del campo di osservazione ;

considerando che il campo di osservazione della rete di dati deve comprendere tutte le aziende agricole di una certa dimensione economica, indipendentemente da qualsiasi attività esterna intrapresa dall'operatore ; che esso va periodicamente riesaminato alla luce dei nuovi dati forniti dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole ;

considerando che le aziende contabili vanno scelte conformemente alle norme fissate nell'ambito di un piano di selezione inteso a fornire un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione ; che il numero delle aziende necessario a costituire tale campione va determinato dopo aver analizzato i dati recenti relativi al campo di osservazione ;

considerando che le modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda il limite di dimensione economica e il numero delle aziende contabili per circoscrizione, sono adottate secondo la procedura comunitaria dei comitati ; che la determinazione degli elementi tecnici, quali la dimensione adeguata del campione, dovrebbe essere effettuata nell'ambito delle modalità di applicazione ; che per garantire un'impostazione uniforme è opportuno fissare per tutti gli Stati membri il numero di aziende contabili da prendere in considerazione secondo detta procedura ;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è opportuno completare l'allegato al regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio inserendovi l'elenco delle circoscrizioni per tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale ad un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nella tipologia comunitaria.

2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che :

a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare in conformità del paragarafo 1 ;

b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità, o che sono disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione ;

c) sono nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.

3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per l'intera Comunità.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19. »

2. L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è completato dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] Parere reso il 17 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO

Austria	Costituisce una circoscrizione
Finlandia	1. Etelä-Suomi
	2. Sisä-Suomi
	3. Pohjanmaa
	4. Pohjois-Suomi
Svezia	1. Pianure della Svezia centrale e meridionale
	2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale
	3. Zone della Svezia settentrionale

REGOLAMENTO (CE) N. 2802/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1995

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 1 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 2 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Sciroppo di colore ambrato, contenuto in flaconi da 125 ml, destinato a rimediare alle carenze di ferro. Composizione (per 100 g): — feredetato di sodio: 4,13 g (1) — sorbitolo: 24 g — glicerina: 13 g — acido citrico: 0,1 g — alcole etilico 95° : 0,09 g — aroma: 0,01 g — paraidrossibenzoato di propile: 0,01 g — paraidrossibenzoato di metile: 0,08 g — acqua: q.b.	2202 90 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) del capitolo 30 nonché dal testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 10.
2. Bevanda alcolica, dolce al gusto di mela, ottenuta da sidro, sciroppo da zucchero, aroma di mela ed alcool, presentata in recipienti di capacità inferiore a 2 litri, avente le caratteristiche analitiche seguenti: Densità a 20°C: 1,0472 g/cm³ Titolo alcolometrico volumico (picnometrico): 19,5 % vol Estratto: 190 g/l Zuccheri (HPLC): — Fruttosio (tenore in peso) 5,7 % — Glucosio (tenore in peso) 6,3 % — Saccarosio (tenore in peso) 5,4 %	2206 00 51	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2206 00 e 2206 00 51. Si vedano anche le note esplicative del SA alla voce 2206, paragrafo 2.

(1) Il feredetato di sodio è un complesso ferrico solubile della etilenediammina tetracetato sodico cristallizzato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2803/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che fissa, per la campagna 1995/1996, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi [1], in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 3119/93, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato per ciascuno dei prodotti in oggetto, registrato nei periodi di ingenti ritiri dal mercato ; che si assiste a ritiri di quantità considerevoli di arance nel periodo gennaio-aprile, di mandarini in gennaio-febbraio, di clementine in dicembre e gennaio e di mandarini satsuma in novembre e dicembre ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del succitato regolamento, la compensazione finanziaria per le arance non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo praticato per la materia prima nei paesi terzi produttori ; che la compensazione finanziaria per i mandarini e le clementine è fissata, per la trasformazione in succo, ad un livello tale che per ciascuno di questi prodotti l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance, tenendo conto della differenza di resa in succo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, i prezzi minimi da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori di agrumi che consegnano all'industria arance, mandarini, clementine o mandarini satsuma nel quadro di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93, sono i seguenti :

Prodotti	ECU/100 kg netti
Arance	15,33
Mandarini	16,64
Clementine	13,63
Mandarini satsuma	9,70

I prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1995/1996, le compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori dopo la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini e delle clementine, sono fissati come segue :

Prodotti	ECU/100 kg netti
Arance	11,1
Mandarini	13,3
Clementine	9,53

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 2804/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione [2], in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare ;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari ;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore) ;

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni ; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale ; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi ;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele ;

considerando che, i minerali idrocarburi devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE [4], per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II viene modificato come segue:

« 2. Agenti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
2.28. Oli minerali ad alta e bassa viscosità, incluse le cere microcristalline, da C10 a C60: alifatici, alifatici ramificati e composti alicilici	Tutte le specie da produzione alimentare	Sono esclusi i composti aromatici e quelli insaturi »

REGOLAMENTO (CE) N. 2805/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nei limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato internazionale e i prezzi comunitari può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che occorre tener conto del costo dei prodotti considerati, degli aspetti economici delle esportazioni proposte e della necessità di evitare turbative del mercato comunitario ; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo ;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione ;

considerando che l'articolo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round prevede impegni annui in materia di spese per le restituzioni all'esportazione ; che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha previsto il rispetto di tali impegni attraverso il rilascio di titoli di esportazione ; che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei tioli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (3) prevede misure concrete per il rispetto dei suddetti impegni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/95 (5), ha fissato l'importo della restituzione applicabile a taluni prodotti per ettolitro e per grado alcolico ; che è possibile stabilire il grado alcolico soltanto al momento dell'esportazione, nel quadro del certificato di analisi previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2730/95 (7) ; che di conseguenza non è possibile valutare le spese in materia di restituzioni all'esportazione in base ai titoli rilasciati e adottare quindi le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95 ;

considerando che è pertanto necessario fissare l'importo delle restituzioni all'esportazione con riferimento all'ettolitro per i vari tipi di prodotti del settore, indipendentemente dal grado alcolico ; che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2137/93 e sopprimere alcuni paesi dall'elenco dei paesi che beneficiano di restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Il regolamento (CEE) n. 2137/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
(4) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.
(5) GU n. L 59 del 17. 3. 1995, pag. 4.
(6) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
(7) GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni (ECU/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2004 30 92	100	01	82,612
2204 30 94			21,888
2204 30 96			82,612
2204 30 98			21,888
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	120 220 120	02 e 09 02 e 09	4,782
2204 21 79 2204 21 80	180 180	02	21,217
2204 21 79 2204 21 80	180 180	09	19,854
2204 21 79 2204 21 80	280 280	02	24,84
2204 21 79 2204 21 80	280 280	09	23,244
2204 21 83 2204 21 84	180 180	02	28,98
2204 21 83 2204 21 84	180 180	09	27,118
2204 21 79	910	02 e 09	4,782
2204 21 94 2204 21 98	910	02 e 09	15,00
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	120	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	220	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	02	21,217
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	09	19,854
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	02	24,840

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni (ECU/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	09	23,244
2204 29 83 2204 29 84	180	02	28,980
2204 29 83 2204 29 84	180	09	27,118
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	910	02 e 09	4,782
2204 29 94 2204 29 98	910	02 e 09	15,00

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon ;

— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Tailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Corea del Sud — Giappone — Taiwan ;

02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09.

09 Tutte le destinazioni diverse da quelle di cui alla voce 02, ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti :

— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)

— Algeria,

— Australia,

— Bosnia-Erzegovina,

— Croazia,

— Cipro,

— Israele,

— Marocco,

— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,

— Slovenia,

— Sudafrica,

— Svizzera,

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

— Tunisia,

— Turchia,

— Ungheria,

— Bulgaria,

— Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 2806/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CE) n. 2137/93 [3], ha modificato la fissazione delle restituzioni introducendo delle aliquote per diverse nuove categorie di prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2453/95 [5], stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che detta nomenclatura deve essere adattata in conformità alle modifiche sopra menzionate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi ai codici NC 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 62, 2204 29 64, 2204 29 65, 2204 29 71, 2204 29 72, 2204 29 75, 2204 29 83 e 2204 29 84 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione che figurano nel settore 16 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 sono sostituiti dai dati che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice NC 2009:	
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):	
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
	– – – altri:	
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 21 79	– – – – – – Vini bianchi:	
	– – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol:	
	– – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 21 79 120
	– – – – – – – – altri	2204 21 79 180
	– – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % e inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 21 79 220
	– – – – – – – – altri	2204 21 79 280
	– – – – – – – altri vini (1) da tavola dei tipi A II e A III (2)	2204 21 79 910
2204 21 80	– – – – – – altri:	
	– – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol:	
	– – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 21 80 120
	– – – – – – – – altri	2204 21 80 180
	– – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 21 80 220
	– – – – – – – – altri	2204 21 80 280
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 21 83	– – – – – – Vini bianchi:	
	– – – – – – – Vini da tavola (1):	
	– – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 21 83 120
	– – – – – – – – altri	2204 21 83 180
2204 21 84	– – – – – – – altri:	
	– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1):	
	– – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 21 84 120
	– – – – – – – – – altri	2204 21 84 180
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:	
2204 21 94	– – – – – altri:	
	– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5	2204 21 94 100
	– – – – – – altri:	
	– – – – – – – Vini liquorosi (4)	2204 21 94 910
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204 21 98	– – – – – altri :	
	– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5	2204 21 98 100
	– – – – – – altri :	
	– – – – – – – Vini liquorosi (4)	2204 21 98 910
2204 29	– – altri :	
	– – – altri :	
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % :	
	– – – – – altri :	
	– – – – – – Vini bianchi :	
2204 29 62	– – – – – – – Sicilia :	
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 62 120
	– – – – – – – – – altri	2204 29 62 180
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 62 220
	– – – – – – – – – altri	2204 29 62 280
	– – – – – – – – Altri vini da tavola (1) dei tipi A II e A III (2)	2204 29 62 910
2204 29 64	– – – – – – – Veneto :	
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 64 120
	– – – – – – – – – altri	2204 29 64 180
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 64 220
	– – – – – – – – – altri	2204 29 64 280
	– – – – – – – – altri vini da tavola (1) dei tipi A II e A III (2)	2204 29 64 910
2204 29 65	– – – – – – – altri	
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un tiolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 65 120
	– – – – – – – – – altri	2204 29 65 180
	– – – – – – – – Vini da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 65 220
	– – – – – – – – – altri	2204 29 65 280
	– – – – – – – – Altri vini da tavola (1) dei tipi A II e A III (2)	2204 29 65 910
	– – – – – – altri	
2204 29 71	– – – – – – – Puglia (Apuglia) :	
	– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 71 120
	– – – – – – – – – altri	2204 29 71 180
	– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 71 220
	– – – – – – – – – altri	2204 29 71 280

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204 29 72	– – – – – – – – Sicilia :	
	– – – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 72 120
	– – – – – – – – – – altri	2204 29 72 180
	– – – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 72 220
	– – – – – – – – – – altri	2204 29 72 280
2204 29 75	– – – – – – – – altri :	
	– – – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol :	
	– – – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 75 120
	– – – – – – – – – – altri	2204 29 75 180
	– – – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol :	
	– – – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 75 220
	– – – – – – – – – – altri	2204 29 75 280
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale 15 % vol :	
	– – – – – altri :	
2204 29 83	– – – – – – Vini bianchi :	
	– – – – – – – Vini da tavola (1) :	
	– – – – – – – – dei tipi A II e A III (2)	2204 29 83 120
	– – – – – – – – altri	2204 29 83 180
2204 29 84	– – – – – – altri :	
	– – – – – – – Vini da tavola (1) :	
	– – – – – – – – – del tipo R III (3) e vini rosati provenienti da vitigni del tipo Portugieser	2204 29 84 120
	– – – – – – – – – altri	2204 29 84 180
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol :	
2204 29 94	– – – – – altri :	
	– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5	2204 29 94 100
	– – – – – – altri :	
	– – – – – – – Vini liquorosi (4)	2204 29 94 910
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :	
2204 29 98	– – – – – altri :	
	– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5	2204 29 98 100
	– – – – – – altri :	
	– – – – – – – Vini liquorosi (4)	2204 29 98 910

(1) Quali definiti al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.
(2) Quali definiti al punto 2 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87.
(3) Quali definiti al punto I dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87.
(4) Quali definiti al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

REGOLAMENTO (CE) N. 2807/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 52, paragrafo 3, e l'articolo 83,

considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (3) ha modificato l'unità di misura a cui si riferisce il tasso della restituzione sostituendo l'ettolitro alla gradazione alcolometrica per ettolitro; che tale modifica rende altresì necessario l'adattamento delle varie categorie di prodotti indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (4) per evitare che vi siano tassi diversi della restituzione all'interno della stessa categoria di prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1685/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Codice	Categoria
2009 60 11 100 2009 60 19 100 2009 60 51 100 2009 60 71 100 2204 30 92 100 2204 30 96 100	1
2204 30 94 100 2204 30 98 100	2
2204 21 79 120 2204 21 79 220 2204 21 79 910 2204 21 83 120 2204 29 62 120 2204 29 62 220 2204 29 62 910 2204 29 64 120 2204 29 64 220 2204 29 64 910 2204 29 65 120 2204 29 65 220 2204 29 65 910 2204 29 83 120	3
2204 21 79 180 2204 21 80 180 2204 29 62 180 2204 29 64 180 2204 29 65 180 2204 29 71 180 2204 29 72 180 2204 29 75 180	4
2204 21 79 280 2204 21 80 280 2204 29 62 280 2204 29 64 280 2204 29 65 280 2204 29 71 280 2204 29 72 280 2204 29 75 280	5
2204 21 83 180 2204 21 84 180 2204 29 83 180 2204 29 84 180	6
2204 21 94 910 2204 21 98 910 2204 29 94 910 2204 29 98 910	7

Codice	Categoria
2204 21 80 120 2204 29 71 120 2204 29 72 120 2204 29 75 120	8
2204 21 80 220 2204 29 71 220 2204 29 72 220 2204 29 75 220	9
2204 21 84 120 2204 29 84 120	10
2204 21 94 100 2204 21 98 100 2204 29 94 100 2204 29 98 100	11 »

REGOLAMENTO (CE) N. 2808/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93 [4], gli importi dell'aiuto comunitario a favore dei prodotti lattiero-caseari diversi dal latte intero vengono fissati tenendo conto delle componenti lattiere dei prodotti considerati;

considerando che in virtù dell'atto di adesione, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate, per tre anni, a derogare ai requisiti comunitari circa il tenore minimo di materie grasse del latte destinato al consumo umano, definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92 [6]; che tali Stati membri hanno inserito negli elenchi nazionali dei prodotti lattiero-caseari ammessi a beneficiare dell'aiuto suddetto, alcuni tipi di latte che presentano un tenore di materie grasse diverso da quello dei prodotti lattiero-caseari per i quali l'aiuto è stato fissato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 [8]; che è pertanto opportuno fissare gli importi dell'aiuto applicabile a tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, l'aiuto comunitario è pari a:

— 26,73 ECU/100 kg di latte con un tenore di materie grasse pari o superiore al 3,00 %, ma inferiore a 3,50 %;

— 15,87 ECU/100 kg di latte con un tenore di materie grasse pari o superiore a 1,00 %, ma inferiore a 1,50 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.
[3] GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1.
[5] GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
[6] GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6.
[7] GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.
[8] GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2809/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2806/95 [4], ha fissato una nomenclatura per le restituzioni all'esportazione; che è necessario modificare tale nomenclatura per poter limitare l'eventuale concessione di restituzioni all'esportazione per le carni disossate ad alcuni tagli, freschi, refrigerati o congelati; che è necessario escludere i tagli freschi o refrigerati ammissibili dalla possibilità di congelamento prevista all'articolo 4 e all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 [6], per evitare che tali prodotti siano esportati, beneficiando di una restituzione, per paesi di destinazione lontani;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1) i codici NC 0203 19 55 e 0203 29 55 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione sono sostituiti dai corrispondenti codici figuranti nell'allegato del presente regolamento;

2) è aggiunta la nota in calce n. 11 figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
« 0203 19 55	– – – – – disossate :	
	– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (1) (11)	0203 19 55 110
	– – – – – – pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (1) (11)	0203 19 55 310
0203 29 55	– – – – – disossate :	
	– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (1)	0203 29 55 110

(11) Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (CEE) n. 3665/87. »

REGOLAMENTO (CE) N. 2810/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che si è constatato che la classificazione delle carcasse o mezze di suino presenta problemi connessi al fatto che la definizione della separazione della carcassa intera in mezzene, contenuta nella nomenclatura tariffaria e statistica istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione (4), non corrisponde esattamente alle pratiche seguite sia dal punto di vista tecnico che commerciale ; che è necessario adattare tale definizione per garantire l'applicazione uniforme dei dazi della tariffa doganale comune nel settore delle carni suine ;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune si applicano per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle carni suine ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la nomenclatura tariffaria di cui allo stesso regolamento figura nella nomenclatura combinata ; che è quindi necessario modificare quest'ultima ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dei dazi doganali nel settore delle carni suine si considerano :

« carcasse intere o mezzene », ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle.

Articolo 2

La nota complementare 2.A, lettera a) del capitolo 2 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente :

« 2.A. Sono considerati come :

a) "carcasse intere o mezzene ", ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cerivcale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2811/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore delle uova sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2646/95 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2685/95 [4];

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2646/95 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 272 del 15. 11. 1995, pag. 7.
[4] GU n. L 279 del 22. 11. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	3,50
0407 00 19 000	05	1,60
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	9,00
	04	6,00
0408 11 80 100	01	45,00
0408 19 81 100	01	20,00
0408 19 89 100	01	20,00
0408 91 80 100	01	27,00
0408 99 80 100	01	7,00

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera,

02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong, Russia, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui al punto 03,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Bulgaria, della Romania e della Turchia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2812/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/95 [4], ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 30 novembre 1995, sarebbero superati il quantitativo di 76 539 tonnellate di arance, il quantitativo di 1 097 tonnellate di uva da tavola e il quantitativo di 14 616 tonnellate di mele figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di uva da tavola, richiesti il 30 novembre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente, che, per quanto riguarda le arance e le mele, per ragioni amministrative è opportuno respingere le domande presentate dal 30 novembre all'11 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per l'uva da tavola, la cui domanda è stata presentata il 30 novembre 1995, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 67,82 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 30 novembre 1995 e prima del 3 gennaio 1995.

Per le arance e le mele, le domande di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentate dal 30 novembre all'11 dicembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.
[2] GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.
[3] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.
[4] GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 2813/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	052	63,5
	060	80,2
	064	59,6
	066	41,7
	068	62,3
	204	51,7
	208	44,0
	212	117,9
	624	116,3
	999	70,8
0707 00 40	052	77,6
	053	166,9
	060	61,0
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	122,2
	999	84,4
0709 90 79	052	100,1
	204	77,5
	624	153,8
	999	110,5
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	42,6
	204	49,7
	388	37,9
	999	43,4
0805 20 31	204	68,7
	999	68,7
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	55,0
	464	165,7
	624	132,1
	999	117,6
0805 30 40	052	85,8
	388	67,5
	400	85,9
	512	54,8
	520	66,5
	524	100,8
	528	94,7
	600	72,2
	624	78,0
	999	78,5
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	78,6
	388	39,2
	400	74,9
	404	56,5
	508	68,4
	512	51,2
	524	57,4
	528	48,0
	800	78,0
	804	21,0
	999	57,3
0808 20 67	052	143,7
	064	70,4
	388	79,6
	400	84,7
	512	89,7
	528	84,1
	624	79,0
	728	115,4
	800	55,8
	804	112,9
	999	91,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2814/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del codice NC 1001 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il frumento tenero sono ingenti e di carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 1°, 4 e 5 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1001 90 99, presentate il 1°, 4 e 5 dicembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[4] GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 4.

DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 giugno 1991 (1) e del 18 gennaio 1994 (2) rilevano la necessità che la Comunità svolga un ruolo attivo nello sviluppo di statistiche del turismo;

considerando che il Comitato economico e sociale (3) ha approvato l'elaborazione di una direttiva mirante a canalizzare le attività attualmente svolte in modo frammentario a livello nazionale;

considerando che in applicazione della decisione 90/665/CEE del Consiglio (4) è stato definito un quadro metodologico comunitario per l'elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo;

considerando che i risultati del programma biennale (1991-1992) per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo in base alla decisione 90/665/CEE mettono in luce l'esigenza degli utenti del settore pubblico e privato di disporre in tempi brevi di statistiche attendibili e comparabili sulla domanda e sull'offerta turistica a livello comunitario;

considerando che lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo è stato riconosciuto prioritario dalla decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (5);

considerando che il ruolo riconosciuto del turismo come strumento di sviluppo e di integrazione socioeconomica può essere meglio garantito tramite la conoscenza delle opportune statistiche di base, soprattutto a livello regionale;

considerando che, al fine di valutare la competitività dell'industria del turismo nella Comunità, è necessario disporre di maggiori conoscenze sul volume dei movimenti turistici, le caratteristiche dei viaggi, il profilo del turista e le spese turistiche;

considerando che è necessario disporre di dati mensili che consentano di valutare gli influssi stagionali della domanda sulla ricettività turistica e di aiutare le autorità e gli operatori economici a sviluppare in modo più adeguato strategie e politiche atte a favorire una più ampia distribuzione stagionale delle vacanze e a promuovere le attività turistiche;

considerando che ogni ulteriore attività comunitaria in questo settore deve continuare ad essere basata su un'impostazione pragmatica, coerente con il principio di sussidiarietà;

considerando che occorre garantire le necessarie sinergie tra i programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale e comunitario, al fine di ridurre l'onere della raccolta dei dati;

considerando che è opportuno tener conto dei lavori metodologici svolti in cooperazione con altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT), e delle raccomandazioni adottate dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 1993, al fine di garantire una migliore comparabilità delle statistiche del turismo a livello mondiale;

considerando che l'osservazione attendibile ed efficace della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nel settore del turismo può essere nettamente migliorata con l'istituzione di un quadro comunitario adeguato e riconosciuto;

considerando che la messa in opera di tale sistema può generare economie di scala, producendo nel contempo informazioni utili per tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate;

considerando che uno strumento comunitario agevola di per sé la diffusione di statistiche comparabili sul turismo;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (6), prevede la realizzazione di un sistema di informazione statistica sulla domanda e l'offerta nel settore turistico;

considerando che una direttiva del Consiglio può fornire un quadro comune atto a massimizzare i vantaggi delle diverse azioni svolte a livello nazionale;

considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri, e che è pertanto necessario definire di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze,

(1) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 74.
(2) GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 61.
(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 22.
(4) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89.
(5) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.
(6) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopi

Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema di informazioni statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.

Articolo 2

Settori della raccolta di informazioni

Ai fini della presente direttiva, la raccolta dei dati ha per oggetto:

a) la capacità degli alloggi turistici collettivi.

I tipi di alloggi collettivi interessati sono:

1. alberghi e strutture assimilate

2. altri tipi di alloggi collettivi di cui:

2.1. campeggi turistici

2.2. alloggi per vacanze

2.3. altri alloggi collettivi;

b) gli arrivi e le partenze negli alloggi collettivi turistici.

La raccolta dei dati riguarda il turismo interno, che comprende i movimenti che si compiono all'interno di un paese e quelli provenienti dall'esterno: il « turismo all'interno di un paese » è quello dei residenti di quel paese che viaggiano solo entro i suoi confini; il « turismo dall'esterno » riguarda i non residenti che viaggiano entro il paese considerato;

c) la domanda turistica.

La raccolta dei dati riguarda il turismo nazionale, ossia gli spostamenti turistici dei residenti all'interno di un dato paese e il turismo verso l'estero; per « turismo verso l'estero » si intendono gli spostamenti dei residenti verso un altro paese. I dati sulla domanda turistica riguardano i soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportino almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1. L'elenco delle caratteristiche dei dati da raccogliere, con l'indicazione della loro periodicità e della ripartizione territoriale, figura nell'allegato.

2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

Esattezza dei dati statistici

1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

Articolo 5

Raccolta dei dati statistici

1. Gli Stati membri possono, all'occorrenza, basare la raccolta dei dati statistici di cui all'articolo 3 su dati, fonti e sistemi esistenti.

2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1997.

Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 3, conformemente con i requisiti di esattezza di cui all'articolo 4 e con le norme particolareggiate adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati a norma dell'articolo 6, ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, in base al regola-

mento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti da segreto (1), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato.

2. La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione ; i risultati annuali riveduti vanno trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente ; i risultati mensili e trimestrali vanno trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente.

3. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 12 può fissare, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esaustività dei dati statistici. Gli Stati membri informano altresì la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

La modalità di diffusione dei dati da parte della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante un periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i dati trimestrali.

2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, può accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.

Articolo 11

Comitato

Riguardo alle procedure di attuazione della presente direttiva, ed eventuali misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare per quanto concerne :

— le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (articolo 3), purché tali adeguamenti non rendano più oneroso il sistema di raccolta,

— i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (articolo 4),

— l'elaborazione dei dati (articolo 6), le procedure di trasmissione dei dati (articolo 7) e la diffusione dei risultati (articolo 9),

— le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo transitorio (articolo 10),

la Commissione è assistita a norma delle disposizioni di cui all'articolo 12 del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (2), in prosieguo denominato « il comitato ».

Articolo 12

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione ;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

Gli Stati membri prendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 novembre 1996.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 15

Disposizione finale

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. WESTENDORP y CABEZA

ALLEGATO

DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO

NB: La ripartizione geografica a livello mondiale relativa ai dati B.1.3, C.1.1.2 e C.1.1.4 figura alla fine del presente allegato.

A. Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale

A.1. *Dati da trasmettere annualmente*

Numero	Ripartizione alloggi	Variabili	Ripartizione geografica (1)
A.1.1.	Alberghi e strutture ricettive assimilate	Numero strutture ricettive Numero stanze Numero posti letto	Nazionale e regionale NUTS III
A.1.2.	Altri tipi di alloggi collettivi: — campeggi turistici — alloggi per vacanze — altri	Numero di strutture ricettive Numero di posti letto (2)	Nazionale e regionale NUTS III

(1) I dati relativi al numero di stanze e di posti letto a livello NUTS III possono comprendere stime che devono essere esplicitamente menzionate come tali.

(2) Per i campeggi: quando uno Stato membro non ha norme proprie, si può considerare che un posto tenda rappresenti 4 posti letto.

B. Arrivi e partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

B.1. *Dati da trasmettere annualmente*

Numero	Ripartizione degli alloggi	Variabili	Ripartizione geografica
B.1.1.	Alberghi e strutture ricettive assimilate	Arrivi di residenti Pernottamenti di residenti Arrivi di non residenti Pernottamenti di non residenti	Nazionale e regionale NUTS II
B.1.2.	Altri dipi di alloggi collettivi: — campeggi turistici — alloggi per vacanze — altri	Arrivi di residenti Pernottamenti di residenti Arrivi di non residenti Pernottamenti di non residenti	Nazionale e regionale NUTS II
B.1.3.	Alberghi e strutture ricettive assimilate Altri tipi di alloggi collettivi	Per paese di residenza (ripartizione per mese di calendario): — arrivi di non residenti — pernottamenti di non residenti	Nazionale

B.2. *Dati da trasmettere mensilmente*

Numero	Ripartizione degli alloggi	Variabili	Ripartizione geografica
B.2.1.	Alberghi e strutture ricettive assimilate Altri tipi di alloggi collettivi	Arrivi di residenti Pernottamenti di residenti Arrivi di non residenti Pernottamenti di non residenti	Nazionale
B.2.2.	Alberghi e strutture ricettive assimilate	Utilizzazione dei posti letto: — lorda — netta	Nazionale

C. **Domanda turistica : movimenti turistici all'interno di un paese e verso l'estero (escursioni in giornata escluse)**

C.1. *Dati da trasmettere a livello nazionale*

Numero	Variabile	Ripartizione	Dati annuali	Dati trimestrali	
			Vacanze di più di 4 pernottamenti (1)	Vacanze (2)	Viaggi di lavoro (3)
C.1.1.	Dati sul volume dei movimenti turistici				
C.1.1.1	Numero di turisti (persone interessate dai movimenti)	Totale — all'interno — verso l'estero — all'interno e verso l'estero			
C.1.1.2	Numero di viaggi	Totale — all'interno — all'estero Ripartizione geografica mondiale (livello nazionale)		RA	RA
C.1.1.3	Numero di viaggi (per mese di partenza)	In ciascun mese di calendario : — totale — all'interno — verso l'estero			
C.1.1.4	Numero di pernottamenti	Totale — all'interno — all'estero Ripartizione geografica mondiale (livello nazionale)		RA	RA
C.1.2.	Dati sulle caratteristiche del viaggio				
C.1.2.1	Durata del viaggio	Pernottamenti consecutivi : — 1 — 3 — 4 o più — 4 — 7 — 8 — 14 — 15 — 28 — 29 — 91 — 92 — 365	 NQ NQ	 NQ NQ NQ NQ NQ	 NQ NQ NQ NQ NQ
C.1.2.2	Organizzazione del viaggio	Prenotazione diretta presso la struttura di alloggio/di trasporto Prenotazione presso agenzia di viaggio, tour operator : — di cui, per viaggi tutto compreso		NQ NQ NQ	NQ NQ NQ
C.1.2.3	Principale mezzo di trasporto usato	Via aerea Via d'acqua Via terra : — ferrovia — autobus (di linea e di turismo) — veicoli privati e a noleggio — altri		NQ NQ NQ NQ NQ NQ NQ	NQ NQ NQ NQ NQ NQ NQ

Numero	Variabile	Ripartizione	Dati annuali	Dati trimestrali	
			Vacanze di più di 4 pernottamenti (1)	Vacanze (2)	Viaggi di lavoro (3)
C.1.2.4	Principali tipi di alloggio per : — spostamenti all'interno di un paese — spostamenti all'estero	Alberghi e strutture ricettive assimilate			
		Alloggi specializzati			
		Altri tipi di alloggio collettivo :			
		— campeggi turistici		NQ	NQ
		— alloggi per vacanza		NQ	NQ
		— altri		NQ	NQ
		Altri tipi di alloggi privati :			
		— alloggi in affitto		NQ	NQ
		— seconda residenza		NQ	NQ
		— altri tipi di alloggi privati		NQ	NQ
C.1.3.	Dati sul profilo del turista				
C.1.3.1	Numero di turisti	Per sesso : — maschi — femmine			
C.1.3.2	Numero di turisti	Per età :			
		— 0 — 14 anni (facoltativo)		NQ	NQ
		— 15 — 24 anni		NQ	NQ
		— 25 — 44 anni		NQ	NQ
		— 45 — 64 anni		NQ	NQ
		— 65 e oltre		NQ	NQ
C.1.4.	Dati sulla spesa turistica				
C.1.4.1	Spesa turistica (in valuta nazionale) per : — spostamenti all'interno di un paese — spostamenti verso l'estero	Totale di cui : — viaggi, vacanze e forfait		NQ	NQ

(1) La colonna riguarda i dati relativi a periodi di vacanza di lunga durata (ossia 4 o più notti consecutive trascorse fuori dalla residenza abituale ; lo scopo principale del soggiorno è *riposo, turismo e attività ricreative*).

(2) La colonna riguarda i dati relativi a periodi di vacanza in generale (almeno un pernottamento fuori dalla residenza abituale ; lo scopo principale del soggiorno è *riposo, turismo e attività ricreative*).

(3) La colonna riguarda i dati relativi a viaggi di lavoro (almeno un pernottamento fuori dalla residenza abituale ; lo scopo principale del soggiorno è *affari e lavoro*).

NB : RA indica che i dati devono essere trasmessi su base ANNUALE e non trimestrale.
I dati non richiesti per i rispettivi settori turistici sono contrassegnati con la sigla NQ.

RIPARTIZIONE IN ZONE GEOGRAFICHE

TOTALE MONDO

TOTALE SEE

TOTALE UNIONE EUROPEA (15)

- Belgio
- Danimarca
- Germania
- Grecia
- Spagna
- Francia
- Irlanda
- Italia
- Lussemburgo
- Austria
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Finlandia
- Svezia
- Regno Unito

TOTALE ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

- Islanda
- Norvegia
- Svizzera (e Liechtenstein)

TOTALE ALTRI PAESI EUROPEI (paesi EFTA esclusi)

di cui :

- Turchia
- Polonia
- Repubblica ceca
- Repubblica slovacca
- Ungheria

TOTALE AFRICA

AMERICA DEL NORD :

- Stati Uniti
- Canada

TOTALE AMERICA DEL SUD E CENTRALE

TOTALE ASIA

di cui :

- Giappone

TOTALE AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI

di cui :

- Australia
- Nuova Zelanda

NON SPECIFICATI

DIRETTIVA 95/59/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (3), e la seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (4), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un unico testo;

(2) considerando che obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3) considerando che l'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, per tal via, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

(4) considerando che la struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte; che, avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onore fiscale totale;

(5) considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo di cui sopra e che a tal fine è opportuno combinare, per l'imposizione di tali prodotti, un'accisa proporzionale con un'accisa specifica il cui importo è fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari;

(6) considerando che è opportuno effettuare per tappe l'armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati;

(7) considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati;

(8) considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati;

(9) considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati;

(10) considerando che, per motivi economici, è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri;

(11) considerando che occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo;

(12) coniderando che è opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi in consumo;

(13) considerando che la maggioranza degli Stati membri pratica delle esenzioni o effetua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, che è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari;

(14) considerando che è opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti;

(1) GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 164.
(2) GU n. C 133 del 31. 5. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 5).
(4) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE.

(15) considerando che occorre autorizzare la Repubblica federale di Germania a sottoporre detti rotoli ad una accisa la cui aliquota o il cui importo sia almeno uguale a quello applicato ai tabacchi trinciati a taglio da usarsi per arrotolare sigarette, non oltre il 31 dicembre 1998 ;

(16) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Le strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati sono armonizzate in più tappe.

2. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso delle tappe di armonizzazione.

3. Il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti, nella tappa in corso, delle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di accisa per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere differito qualora possa comportare, per uno Stato membro, perdite eccessive di entrate fiscali.

Articolo 2

1. Sono considerati tabacchi lavorati :

a) le sigarette,

b) i sigari e i sigaretti,

c) il tabacco da fumo,

— il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

— gli altri tabacchi da fumo,

quali definiti agli articoli da 3 a 7.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo sia opportuno definire e raggruppare i tabacchi lavorati ;

3. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali :

1) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale ;

2) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale ;

3) i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna e di una sottofascia, entrambe di tabacco ricostituito, quando almeno il 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro ;

4) i ritoli di tabacco color sigaro, minuti di una fascia esterna di tabacco ricostituito, quando la loro massa unitaria, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 g, e se il 60 % almeno, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm, ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno un terzo della loro lunghezza.

Articolo 4

1. Sono considerati sigarette :

a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 3 ;

b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette ;

c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Fino al 31 dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo a taglio fino destinati ad arrotolare le sigarette.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm e così via.

Articolo 5

Sono considerati tabacchi da fumo :

1) il tabacco o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva transformazione industriale,

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati.

Articolo 6

Il tabacco da fumo di cui all'articolo 5 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1 millimetro è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di 1 millimetro, si conformano alla disposizione entro il 31 dicembre 1997.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad 1 millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 7

1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente :

— di una fascia di tabacco naturale,

— di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito,

— di una fascia di tabacco ricostituito.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui agli articoli 4 o 5.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Articolo 8

1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onore fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 9

1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che transforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.

2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla verità dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

Articolo 10

1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale. Nel corso delle tappe precedenti, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2. Gli importatori ed i produttori dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 11

Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati :

a) denaturati usati a fini industriali od orticoli ;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa ;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti ;

d) riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

TITOLO II

Disposizioni particolari nel corso della prima tappa di armonizzazione

Articolo 12

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, la prima tappa di armonizzazione delle strutture dell'accisa sui tabacchi comprende un periodo di sessanta mesi a decorrere dal 1° luglio 1973.

2. Durante la prima tappa di armonizzazione si applicano gli articoli 13 e 14.

Articolo 13

1. L'importo dell'accisa specifica riscossa sulle sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati noti al 1° gennaio 1973.

2. Fatta salva la soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, l'importo di cui al paragarafo 1 non può essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'accisa proporzionale e dell'accisa specifica riscosse su tali sigarette.

3. Se l'accisa percepita sulle sigarette della classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1973, l'importo dell'accisa specifica è stabilita in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

TITOLO III

Disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa d'armonizzazione

Articolo 15

1. La seconda tappa di armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati inizia il 1° luglio 1978.

2. Durante la seconda tappa di armonizzazione si applica l'articolo 16.

Articolo 16

1. L'importo dell'accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

2. L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse su dette sigarette.

3. Se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1978, l'importo dell'accisa specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini di detta classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette.

TITOLO IV

Diposizioni finali

Articolo 17

Ove necessario il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le dispozioni relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

1. Le direttive di cui all'allegato I parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

ALLEGATO I

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 19)

1. Direttiva 72/464/CEE

2. Direttiva 79/32/CEE

e loro successive modificazioni:

— Direttiva 74/318/CEE
— Direttiva 75/786/CEE
— Direttiva 76/911/CEE
— Direttiva 77/805/CEE
— Direttiva 80/369/CEE
— Direttiva 80/1275/CEE
— Direttiva 81/463/CEE
— Direttiva 82/2/CEE
— Direttiva 82/877/CEE
— Direttiva 84/217/CEE
— Direttiva 86/246/CEE
— Direttiva 92/78/CEE

PARTE B

Direttiva	Termini d'attuazione
— 72/464/CEE	1. 7. 1973 (1)
— 79/32/CEE	1. 1. 1980
— 74/318/CEE	
— 75/786/CEE	
— 76/911/CEE	
— 77/805/CEE	
— 80/369/CEE	
— 80/1275/CEE	
— 81/463/CEE	
— 82/2/CEE	
— 82/877/CEE	
— 84/217/CEE	
— 86/246/CEE	1. 1. 1986
— 92/78/CEE	31. 12. 1992

(1) Il Regno Unito e l'Irlanda potevano differire tale termine al 31. 12. 1977.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 72/464/CEE	Direttiva 79/32/CEE
Titolo I	Titolo I	
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2	
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 4	
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3		Articolo 2
Articolo 4		Articolo 3
Articolo 5		Articolo 4
Articolo 6		Articolo 4 bis
Articolo 7		Articolo 7
Articolo 8	Articolo 4	
Articolo 9	Articolo 5	
Articolo 10	Articolo 6	
Articolo 11	Articolo 6 bis	
Titolo II	Titolo II	
Articolo 12	Articolo 7	
Articolo 13	Articolo 8	
Articolo 14	Articolo 9	
Titolo III	Titolo II bis	
Articolo 15	Articolo 10 bis	
Articolo 16	Articolo 10 ter	
Titolo IV	Titolo III	
Articolo 17	Articolo 11	
Articolo 18	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 19	—	—
Articolo 20	—	—
Articolo 21	Articolo 13	Articolo 10

DIRETTIVA 95/60/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno; che tali obiettivi non possono essere realizzati individualmente dagli Stati membri; che il loro raggiungimento a livello comunitario è già disposto dalla direttiva 92/81/CEE (4), in particolare dall'articolo 9; che la presente direttiva è conforme al principio della sussidiarietà;

considerando che la direttiva 92/82/CEE (5) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime delle accise applicabili a taluni oli minerali e in particolare alle varie categorie di gasolio e di petrolio lampante;

considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è necessario stabilire norme comuni per la marcatura fiscale del gasolio e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante;

considerando che ad alcuni Stati membri dovrebbe essere concesso di derogare alle misure previste dalla presente direttiva per specifiche ragioni nazionali;

considerando che la direttiva 92/12/CEE (6) stabilisce disposizioni sul regime generale dei prodotti soggetti ad accise e che, in particolare, l'articolo 24 prevede l'istituzione di un Comitato delle accise cui compete esaminare le questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise;

considerando che è opportuno che certe questioni tecniche relative alle specifiche dei prodotti da utilizzare per la marcatura fiscale del gasolio e del petrolio lampante siano trattate nel quadro delle disposizioni di tale articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di marcatura fiscale, gli Stati membri applicano una marcatura fiscale conformemente alle disposizioni della presente direttiva:

— a tutti i tipi di gasolio di cui al codice NC 2 710 00 69 immessi in consumo ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE e esentati o assoggettati ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE;

— al petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55 immesso in consumo secondo la definizione dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio e esentato o assoggettato ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE.

2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe all'applicazione della marcatura fiscale di cui al paragrafo 1 per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché adottino adeguate misure di controllo fiscale.

Inoltre, l'Irlanda può decidere di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione della marcatura conformemente all'articolo 21, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE. In tal caso essa ne informa la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 2

1. Il marcatore è costituito da una miscela ben precisa di additivi chimici, da aggiungersi sotto controllo fiscale, al più tardi prima che gli oli minerali in questione siano immessi in consumo.

Tuttavia:

— per le consegne dirette in sospensione d'imposta al di fuori di un deposito fiscale provenienti da un altro Stato membro, gli Stati membri possono esigere l'aggiunta del marcatore prima che il prodotto lasci il deposito fiscale di spedizione;

(1) GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 18.
(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1995, pag. 178.
(3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 35.
(4) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).
(5) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).
(6) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

— in casi o situazioni eccezionali gli Stati membri possono, se già lo facevano prima del 1° gennaio 1996, autorizzare l'aggiunta del marcatore dopo l'immissione in consumo degli oli minerali in questione sotto controllo fiscale. Gli Stati membri che applicano tale misura ne informano la Commissione. La Commissione informa gli Stati membri di detta misura. In tal caso, essi possono rimborsare l'accisa pagata all'atto dell'immissione in consumo;

— a condizione che le merci rimangano assoggettate al controllo fiscale, la Danimarca può rinviare l'aggiunta del marcatore sino, al massimo, al momento della vendita al dettaglio.

2. Il marcatore da utilizzare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia evitato l'abuso dei prodotti marcati, e segnatamente affinché gli oli minerali in questione non possano essere utilizzati come carburante di motori di autoveicoli stradali né conservati nel serbatoio di questi ultimi a meno che un siffatto uso non sia consentito negli specifici casi determinati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri dispongono affinché l'uso nelle circostanze di cui al primo comma degli oli minerali in questione sia considerato reato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per attuare pienamente tutte le disposizioni della presente direttiva ed in particolare stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza di tali misure; tali sanzioni devono essere proporzionate allo scopo ed avere efficacia dissuasiva.

Articolo 4

Gli Stati membri possono aggiungere un marcatore o un colorante nazionali oltre al marcatore previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Agli oli minerali in questione non possono essere aggiunti marcatori o coloranti diversi da quelli previsti dalla legislazione comunitaria o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1995

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi

(95/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 3 ottobre 1995, che alcuni campioni di patate originarie di tale paese risultavano contaminate da marciume bruno; che da relazioni complementari fornite dai Paesi Bassi risulta che su altri campioni prelevati dalla produzione di patate del 1995 è stata confermata la contaminazione da marciume bruno;

considerando che la Svezia, l'Italia e la Danimarca, in base alle summenzionate informazioni da parte dei Paesi Bassi, hanno adottato, rispettivamente in data 27 ottobre 1995, 6 novembre 1995 e 3 novembre 1995, alcune misure supplementari per le patate originarie dei Paesi Bassi, al fine di rafforzare la protezione contro l'introduzione dello Pseudomonas solanacearum in provenienza dai Paesi Bassi;

considerando che la Grecia, il Portogallo, la Finlandia e la Francia hanno confermato l'intenzione di adottare analoghe misure supplementari per le patate originarie dei Paesi Bassi;

considerando che tali misure supplementari includono condizioni specifiche di controllo;

considerando che finora non è stato possibile identificare la fonte della contaminazione né determinarne l'estensione nei Paesi Bassi;

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17.

considerando che è pertanto giustificata l'adozione da parte degli Stati membri di misure supplementari per cautelarsi contro tale rischio ;

considerando che le misure supplementari devono tener conto delle strutture di produzione e di distribuzione esistenti nei Paesi Bassi, e del fatto che le patate per le quali è garantito che non sono destinate alla semina e non vengono in contatto, né direttamente né indirettamente, con patate destinate alla semina presentano un rischio ridotto ;

considerando che le misure supplementari adottate, o che stanno per essere adottate dagli Stati membri di cui sopra devono essere rese conformi alle misure di salvaguardia comunitarie, almeno relativamente alle principali varietà di patate, come i tuberi-seme, le patate destinate al consumo e le patate destinate a trasformazione industriale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno dei Paesi Bassi provvede affinché per le patate del raccolto del 1995 vengano rispettate, entro il 30 giugno 1996 per i tuberi-seme ed entro il 30 settembre 1996 per le altre patate, le condizioni di cui al paragrafo 2, nonché quelle stabilite dalla direttiva 77/93/CEE, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione II, punti 19.1 e 19.5, se i tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) originari dei Paesi Bassi sono destinati ad essere trasportati in altri Stati membri e all'interno dei Paesi Bassi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti :

a) i tuberi :

aa) se trattasi di tuberi-seme originari di zone in cui è noto il manifestarsi dello Pseudomonas solanacearum,

aaa) coltivati in luoghi di produzione in cui siano stati confermati casi di Pseudomonas solanacearum mediante la procedura di analisi e campionamento di cui al punto bb), non devono essere utilizzati come tuberi-seme e, sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile di cui alla direttiva 77/93/CEE :

— se appartenenti a partite infette e ad ogni altra partita proveniente dallo stesso appezzamento : devono essere distrutti nei Paesi Bassi, mediante incenerimento, adeguato interramento profondo o trasformazione industriale presso impianti di lavorazione dotati di impianti ufficialmente riconosciuti per la distruzione dei rifiuti, in modo da evitare il rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum ;

— se appartenenti ad altre partite : devono essere distrutti o eliminati in altro modo nei Paesi Bassi, onde assicurare che non esista alcun rischio identificabile di diffusione dello Pseudomonas solanacearum ;

aab) se trattasi di tuberi-seme coltivati in luoghi di produzione inclusi nell'inchiesta ufficiale effettuata nei Paesi Bassi per individuare l'estensione dell'infezione da Pseudomonas solanacearum, devono essere affidati al controllo dell'organismo ufficiale responsabile, affinché tale organismo sottoponga i tuberi alla procedura di analisi e campionamento di cui al punto bb), e

— se appartenenti a partite che siano state confermate infette, tali partite, nonché tutti gli altri tuberi coltivati nel luogo di produzione in questione, saranno eliminati come previsto al punto aaa), primo e secondo trattino ;

— se appartenenti a partite coltivate nei luoghi di produzione di cui al punto aab) diverse da quelle di cui al primo trattino, risultate negative all'analisi per lo Pseudomonas solanacearum, e per le quali è possibile stabilire ufficialmente che non hanno avuto relazioni clonali né contatti con patate risultate infette da Pseudomonas solanacearum o irrigate con acqua proveniente da fonte utilizzata in comune con luoghi di produzione per i quali è stata confermata o sospettata un'infezione da Pseudomonas solanacearum, possono essere utilizzati come tuberi-seme ;

— se appartenenti a partite diverse da quelle di cui al punto aab), primo e secondo trattino, devono essere distrutti o eliminati in altro modo come specificato al punto aaa), secondo trattino ;

bb) se trattasi di tuberi-seme originari di zone diverse da quelle di cui al punto aa), o coltivati in luoghi di produzione diversi da quelli di cui ai punti aaa) e aab), prima del rilascio del passaporto delle piante richiesto, devono essere sottoposti ad una prova eseguita ufficialmente o sotto controllo ufficiale, secondo la procedura di quarantena n. 26 per lo Pseudomonas solanacearum stabilita dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) (1), o secondo un'altra procedura autorizzata conformemente all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, su un campione rappresentativo prelevato ufficialmente di almeno 200 tuberi per partita e per un massimo di 25 t, ed a seguito di tale prova, risultare indenni da Pseudomonas solanacearum ;

cc) se trattasi di patate destinate al consumo e di patate da foraggio orginarie di zone in cui è noto il manifestarsi dello Pseudomonas solanacearum ;

cca) coltivate in luoghi di produzione in cui siano stati confermati casi di Pseudomonas solanacearum mediante la procedura di analisi e di campionamento di cui al punto bb), devono essere affidate al controllo dell'organismo ufficiale responsabile, affinché tale organismo sottoponga i tuberi alla procedura di analisi e campionamento di cui al punto bb), e

— se appartenenti a partite infette e ad ogni altra partita proveniente dallo stesso campo, devono essere distrutte come previsto al punto aaa), primo trattino ;

— se appartenenti ad altre partite, devono essere distrutte o eliminate in altro modo come specificato al punto aaa), secondo trattino ;

ccb) coltivate in luoghi di produzione inclusi nell'inchiesta di cui al punto aab), devono essere affidate al controllo dell'organismo ufficiale responsabile, affinché tale organismo sottoponga i tuberi alla procedura di analisi e campionamento di cui al punto bb), e

— se appartenenti a partite che siano state conformemente infette, tali partite, nonché tutti gli altri tuberi coltivati nel luogo di produzione in questione, devono essere eliminati come previsto al punto aaa), primo e secondo trattino ;

— se appartenenti a partite coltivate nei luoghi di produzione di cui al punto ccb) diverse da quelle di cui al primo trattino, risultate negative all'analisi per lo Pseudomonas solanacearum, per le quali è possibile stabilire ufficialmente che non hanno avuto relazioni clonali né contatti con patate risultate infette da Pseudomonas solanacearum o irrigate con acqua

(1) Bollettino EPPO/OEPP n. 20, 255-262 (1990).

proveniente da fonti utilizzate in comune con luoghi di produzione per i quali è stata confermata o sospettata un'infezione da Pseudomonas solanacearum, quando vengono trasportate dai luoghi di produzione devono essere accompagnate da un documento attestante che i tuberi appartenenti alla partita sono stati analizzati e riscontrati indenni da Pseudomonas solanacearum ;

— se appartenenti a partite diverse da quelle di cui al punto ccb), primo e secondo trattino, devono essere distrutte o eliminate in altro modo come specificato al punto aaa), secondo trattino ;

dd) se trattasi di patate destinate al consumo e di patate da foraggio originarie di zone diverse da quelle di cui al punto cc), devono essere controllate durante la cernita presso le centrali di imballaggio o, nel caso di patate da foraggio, prima della consegna al consumatore finale, mediante il taglio e l'ispezione dei tuberi di scarto e l'analisi dei tuberi nei quali si sospetta la presenza di Pseudomonas solanacearum, secondo le disposizioni di cui al punto bb) ;

ee) se trattasi di patate destinate alla trasformazione industriale originarie di zone in cui è noto il manifestarsi dello Pseudomonas solanacearum, coltivate in luoghi di produzione in cui siano stati confermati casi di Pseudomonas solanacearum mediante la procedura di analisi e campionamento di cui al punto bb), o in luoghi di produzione inclusi nell'inchiesta di cui al punto aab), devono essere sottoposte alla prova di cui al punto bb), e

— se a seguito di tale prova risultano indenni da Pseudomonas solanacearum, devono essere destinate alla consegna diretta ed immediata ad uno stabilimento di trasformazione dotato di impianti ufficialmente riconosciuti per la distruzione dei rifiuti. Qualora tali impianti siano situati in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, prima della consegna di cui sopra si deve stabilire una comunicazione adeguata tra gli organismi ufficiali responsabili interessati, in modo da assicurare un'appropriata autorizzazione degli impianti utilizzati ed un adeguato controllo secondo le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino ;

— se risultano infette, devono essere distrutte come descritto al punto aaa), primo trattino ;

ff) se trattasi di patate destinate alla lavorazione industriale originarie di zone diverse da quelle di cui al punto ee), devono essere controllate, ispezionate ed analizzate, se del caso, prima della consegna ad un impianto di trasformazione ;

b) i luoghi di produzione da includere nell'inchiesta di cui alla lettera a) vengono selezionati in base ai seguenti criteri :

— luoghi in cui sono o sono state coltivate patate che hanno una relazione clonale con patate risultate infette da Pseudomonas solanacearum,

— luoghi in cui sono o sono state coltivate patate che sono state sottoposte a controllo ufficiale a causa di sospetta contaminazione da Pseudomonas solanacearum,

— luoghi in cui sono o sono state coltivate patate che hanno una relazione clonale con patate coltivate in luoghi di produzione per i quali si sospetta l'infezione da Pseudomonas solanacearum,

— luoghi situati nelle vicinanze di luoghi di produzione infetti, inclusi luoghi di produzione che utilizzano le stesse attrezzature e gli stessi impianti di trasformazione, direttamente o tramite un appaltatore comune,

— luoghi in cui viene utilizzata acqua da irrigazione proveniente da fonti utilizzate in comune con luoghi di produzione nei quali siano stati confermati o sospettati casi di Pseudomonas solanacearum ;

c) ferme restando le comunicazioni prescritte dall'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE, i Paesi Bassi forniscono alla Commissione ed agli altri Stati membri informazioni dettagliate riguardo :

— ai luoghi di produzione per i quali è stata confermata l'infezione come specificato alla lettera a), non appena l'infezione sia stata confermata,

— alla delimitazione della zona infetta da Pseudomonas solanacearum, non appena completata l'inchiesta di cui alla lettera b), e fermi restando i risultati dell'indagine prevista dall'articolo 3.

Articolo 2

Gli Stati membri destinatari:

— sottopongono le partite di patate destinate a trasformazione industriale provenienti dai Paesi Bassi ad un controllo ufficiale inteso a garantire la consegna diretta ed immediata allo stabilimento di trasformazione previsto;

— notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione il tipo degli impianti ufficialmente riconosciuti per gli scopi indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti aaa), aab) ed ee), primo trattino;

— possono sottoporre le partite di patate provenienti dai Paesi Bassi alla prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto a) bb);

— possono prendere ulteriori provvedimenti appropriati per effettuare controlli ufficiali sulle patate originarie dei Paesi Bassi e trasportate nel loro territorio.

Articolo 3

1. Gli Stati membri devono effettuare indagini ufficiali relative allo Pseudomonas solanacearum sui tuberi delle patate originari del proprio territorio, per confermare l'assenza dello Pseudomonas solanacearum, utilizzando il metodo di analisi e campionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto a) bb).

L'indagine condotta dai Paesi Bassi conformemente alla prima frase del paragrafo 1 dev'essere controllata dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE, secondo la procedura ivi stabilita. Entro il 1° gennaio 1996 dev'essere consegnata agli Stati membri ed alla Commissione una prima relazione in merito ai risultati dell'indagine condotta dai Paesi Bassi ed al controllo di cui sopra.

I risultati delle indagini di cui alla prima frase del paragrafo 1 devono essere comunicati agli altri Stati membri ed alla Commissione entro il 1° maggio 1996.

2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono tener conto, se del caso, delle informazioni che saranno fornite loro dai Paesi Bassi, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

3. Ai fini della disposizione di cui al paragrafo 2, entro il 15 dicembre 1995 i Paesi Bassi presentano agli altri Stati membri ed alla Commissione informazioni sui tuberi-seme coltivati nei Paesi Bassi, provenienti dai raccolti del 1994 e del 1995 e introdotti nello Stato membro interessato, indicando il numero del passaporto delle piante, la varietà, la quantità, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario. Per quanto riguarda i dati personali, le presenti disposizioni non pregiudicano la normativa comunitaria e nazionale relativa al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 4

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione dello Pseudomonas solanacearum, in modo da rendere tali misure conformi agli articoli 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1995

che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(95/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [3], modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/370/CE [4], in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando che l'Italia non è stata in grado di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità disposta dalla decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) [5];

considerando che, nel frattempo, le autorità italiane hanno concluso un contratto al fine di fornire la collaborazione richiesta con il centro di gestione (server) Animo;

considerando che le autorità italiane si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente decisione;

considerando che, alla luce dei progressi effettuati e dell'impegno delle autorità italiane, è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia è fissata al 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 91/398/CEE della Commissione [6] con un massimale di 2 000 ECU per unità attrezzata.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ad un massimo di 200 unità.

Articolo 2

1. La Commissione rimborsa all'Italia le spese di cui all'articolo 1 su presentazione dei seguenti documenti giustificativi:

— le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime;

— un attestato delle autorità italiane da cui risulti che esse hanno rispettato le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

— gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale;

— la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalle autorità italiane entro il 1° luglio 1996.

3. I rimborsi di cui al paragrafo 1 riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA.

Articolo 3

La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature.

L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[4] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[5] GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 27.
[6] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione